

VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 29 marzo 2012, presso la sede del Ministero del Lavoro si sono incontrati:

- La CGT S.p.A. nelle persone di Lino Tedeschi, Vincenzo De Benedictis, Magda Pagetti e Stefano Narducci, assistiti da Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma.
- Le OO.SS. nazionali nelle persone di Fabrizio Russo per la FILCAMS CGIL, Mirco Ceotto per la FISASCAT CISL e Marco Marroni per la UILTUCS UIL;
- Unitamente alla Segreteria il Coordinamento sindacale aziendale Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil nelle persone di Bruno Rastelli – presidente -, Zaverio Giupponi – segretario generale -, Agostino Mazzoni e Roberto Pitozzi della Segreteria, oltre ad una delegazione dello stesso coordinamento composto da Alfredo Batti, Graziano Rizzi, Ornella Trapella, Ivan Stefanetto, Vittorino Veronelli, Donato Antonini, Massimo Cargnielutti, Mauro Ottaviani, Valeria Rabini, Rosario Raffaele, Angelo Sorbo e Francesco Soro, Marco Gatto, Marco Sellitto e Mariano Di Dorotea.

PREMESSO CHE

1. in data 23 febbraio 2012 le Parti si sono incontrate per analizzare lo stato di crisi del mercato di riferimento della Società e le ricadute a livello occupazionale, redigendo apposito verbale d'incontro, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e confermato in ogni sua parte ed articolazione, formando parte integrante del presente verbale;
2. in data 15 e 20 marzo 2012 le Parti si sono incontrate nell'ambito dell'esame congiunto relativo alla procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda in data 12 marzo 2012;
3. nel corso dei suddetti incontri, le Parti hanno approfondito e ampiamente discusso le motivazioni alla base della succitata procedura al fine di individuare un percorso condiviso atto a risolvere le complesse problematiche aziendali e, nel contempo, salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;
4. al termine dell'incontro le Parti hanno sottoscritto un verbale di riunione, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e confermato in ogni sua parte ed articolazione, formando parte integrante del presente verbale;
5. le Parti si sono, infine, incontrate in data odierna presso il Ministero del Lavoro al fine di esperire la fase amministrativa della procedura di mobilità di cui al punto 2 che precede.

Tutto ciò premesso e considerato, in riferimento al punto B del verbale di accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro a chiusura della procedura, le Parti hanno definito la somma a titolo transattivo e di incentivazione all'esodo che la Società riconoscerà ai Lavoratori i quali, durante il periodo di vigenza della CIGS, manifestassero la propria non opposizione alla collocazione in mobilità.



- A) Ai Lavoratori che maturino il diritto per l'accesso al regime pensionistico durante il periodo d'iscrizione nelle liste di mobilità, la Società riconoscerà, unitamente a tutte le spettanze di fine rapporto, una mensilità di retribuzione lorda per ogni semestre, o frazioni di questo, di effettiva percezione dell'indennità di mobilità.
- B) Ai Lavoratori che non maturino il diritto per l'accesso al regime pensionistico durante il periodo di vigenza della CIGS e/o del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, la Società riconoscerà, unitamente a tutte le spettanze di fine rapporto:
- 18 mensilità lorde per i Lavoratori che manifestino la propria non opposizione al licenziamento entro e non oltre il 4° mese di CIGS;
 - 10 mensilità lorde per i Lavoratori che manifestino la propria non opposizione al licenziamento tra il 5° e non oltre il 7° mese di CIGS;
 - 6 mensilità lorde per i Lavoratori che manifestino la propria non opposizione al licenziamento tra l' 8° e non oltre il 12° mese di CIGS;
 - 4 mensilità lorde per i Lavoratori che manifestino la propria non opposizione al licenziamento tra il 13° e non oltre il 18° mese di CIGS;

Per mensilità di retribuzione lorda s'intende la retribuzione lorda del mese di risoluzione del rapporto di lavoro – voce 1100 del cedolino paga, esclusi, quindi, tutti gli elementi variabili ed i ratei di retribuzione indiretti e differiti (13/14ma mensilità, ferie, permessi, ecc.).

La Società si riserva di accogliere le dichiarazioni individuali di non opposizione alla collocazione in mobilità pervenute dai Lavoratori appartenenti ai profili in esubero nell'ambito delle esigenze tecnico organizzative aziendali.

- C) L'erogazione delle somme di cui ai punti A e B sarà effettuata nell'ambito di specifica conciliazione in sede protetta, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e subordinatamente alla sottoscrizione di specifici accordi di conciliazione ex artt. 2113 c.c. e 410-411 c.p.c., e verrà corrisposta per il 90% a titolo di incentivazione all'esodo e per il restante 10% a titolo transattivo.

DICHIARAZIONE A VERBALE – Le Parti confermano che per quanto riguarda la mobilità territoriale, di cui al punto 6 del Verbale di Riunione del 15 marzo u.s., “la stessa sarà applicata seguendo il criterio della volontarietà e temporaneità”.

Letto/ confermato e sottoscritto.

GGT S.P.A.

CONFCOMMERCIO ROMA

OO.SS.

RAPPRESENTANZE SINDACALI

[Handwritten signatures and stamps of GGT S.P.A., CONFCOMMERCIO ROMA, and various trade union representatives.]